

UNA
SCELTA IN
COMUNE



CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA



COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA
PROVINCIA DI FOGGIA
UFFICIO ANAGRAFE

PROGETTO: "UNA SCELTA IN COMUNE" Esprimi la tua volontà nella donazione di organi e tessuti

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ IN MATERIA DI ORGANI E TESSUTI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE

SCHEDA INFORMATIVA

PREMESSO CHE:

- Il Comune di San Marco la Catola con deliberazione della G.M. n.13 del 04.03.2016, riconoscendo l'altissimo valore sociale dell'iniziativa, segno di grande civiltà e rispetto per la vita, ha aderito al progetto "**Una scelta in Comune**", ritenuto meritevole di tutela e accoglimento, avendo quale suo fine specifico quello di migliorare la diffusione sul territorio regionale, attraverso azioni e strumenti di sensibilizzazione, l'attuazione della normativa che ha previsto una ulteriore modalità di manifestazione della volontà, relativa alla donazione di organi e tessuti, rispetto a quelle già previste dalla legge 1° aprile 1999, n.91, che consentirà di raggiungere in modo progressivo e costante tutti i cittadini maggiorenni invitati a manifestare il proprio consenso o diniego all'atto del rilascio o del rinnovo del documento d'identità. Infatti, l'individuazione del rilascio/rinnovo del documento d'identità come momento per registrare *la dichiarazione di volontà* ha lo scopo di aumentare le occasioni e le situazioni in cui il cittadino può scegliere liberamente.
- Le modalità operative del progetto prevedono che il cittadino maggiorenne, *ove desideri esprimere*, ha la possibilità di far *registrare* la propria volontà al consenso o al diniego sulla donazione di organi e tessuti, in occasione del rilascio o del rinnovo della carta d'identità elettronica, dovrà formalizzare tale volontà, presso il competente ufficio Anagrafe, preposto alla raccolta delle "**espressioni di volontà**", attraverso la *compilazione e la sottoscrizione di un semplice modulo appositamente predisposto: "dichiarazione di volontà" resa in carta libera.*
- Allo stato attuale, infatti, l'interessato può manifestare la propria volontà con una dichiarazione, resa in carta libera o su moduli appositamente predisposti dal Ministero della salute o dalle associazioni di donatori, da cui risultino le generalità, la data e la firma, oppure con una dichiarazione contenente gli stessi elementi consegnata presso le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale, presso i Comuni o presso i **Centri Regionali per i Trapianti CNT** (legge n.91/1991, D.M. 8 aprile 2000, D.M. 11 marzo 2008);
- La recente **opportunità offerta** ai cittadini di dichiarare e registrare la volontà sulla donazione di organi e tessuti anche nei Comuni, *al momento del rilascio o rinnovo della carta d'identità è possibile grazie agli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis*

della Legge 26 febbraio 2010 n.25 e al successivo art.43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n.98.

- Le dichiarazioni di volontà raccolte e registrate al Comune confluiscono, in tempo reale nel **Sistema Informativo Trapianti (SIT)**, la banca dati nazionale informatizzata del **Centro Nazionale Trapianti (CNT)** presso l'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'art.7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n.91, che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate presso le **ASL** e attraverso le dichiarazioni all'Associazione Italiana Donatori di Organi **AIDO**.
- La manifestazione del consenso o diniego alla donazione degli organi e dei tessuti è una **scelta consapevole**, costituisce una **facoltà e non un obbligo** per il cittadino, che comunque, in qualsiasi momento, potrà cambiare idea sulla scelta fatta. La dichiarazione è modificabile in qualsiasi momento. In presenza di *più dichiarazioni espresse dallo stesso cittadino, sarà comunque ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, anche se olografa, secondo le modalità previste.*
L'eventuale ripensamento dovrà essere comunicato all'ASL (Azienda Sanitaria Locale) di riferimento, oppure al momento del successivo rinnovo della carta d'identità.
- E' importante sottolineare che, la dichiarazione di volontà già registrata nel **Sistema Informativo Trapianti (SIT)** è sempre valida. Nel caso in cui il cittadino cambi idea, ha l'opportunità, di registrare una nuova dichiarazione di volontà, presso **l'ASL** di appartenenza (*non si tratta di una modifica/rettifica ma di una nuova dichiarazione*). Restano invariate le altre modalità di espressione della volontà previste, ugualmente valide ai sensi di legge.
- **"Ai cittadini è lasciata la totale libertà e il diritto di dichiarare o non dichiarare, così come quella di dichiarare un consenso o un dissenso alla donazione, i Comuni hanno invece l'obbligo di attivare la nuova procedura, proprio per garantire un diritto che la legge pone in capo ai cittadini"**
- Considerata la delicatezza del tema della donazione, particolare importanza riveste il **"trattamento dei dati personali"** particolarmente delicati che attengano alle scelte più intime della persona. La nuova procedura deve essere effettuata nel pieno rispetto delle garanzie in materia di protezione dei dati personali, affinché la volontà espressa dal singolo interessato in ordine alla donazione sia correttamente raccolta e registrata.
- Il cittadino ha la possibilità di rivolgersi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, preposto a fornire tutte le informazioni e gli strumenti necessari per far sì che possa esprimere la volontà in modo **consapevole ed informato**, potrà richiedere aiuto ed essere messo in contatto con i referenti sul territorio (Centri Regionali, Associazioni di Volontariato ecc), preposti ad accogliere la dichiarazione di volontà in un momento diverso da quello del rilascio o rinnovo della carta d'identità elettronica CIE.
- La dichiarazione di volontà espressa presso l'Ufficio Anagrafe, in fase di richiesta o rinnovo della carta d'identità **rappresenta un'opportunità positiva** che viene offerta al cittadino al fine di dichiarare in vita il proprio consenso, diniego o decidendo di non esprimersi sulla donazione di organi e tessuti dopo la morte. Si offre al cittadino la possibilità di elaborare una posizione personale in merito alla donazione, nel contempo si può essere certi che la propria volontà venga rispettata; dall'altro lato, si sollevano i propri familiari da una scelta difficile in un momento delicato. Si tratta di una novità significativa, poiché esprimere la propria volontà su un tema così delicato quanto importante è sinonimo di civiltà. Inoltre, con l'avvio della nuova modalità di manifestazione della volontà, sarà possibile, diffondere una maggiore sensibilizzazione, stimolare il consenso dei cittadini, verso il trapianto degli organi che ancora, per alcune gravi malattie, rappresenta l'unica soluzione terapeutica, incrementare la banca dati dei soggetti potenzialmente donatori, in modo graduale, al fine di contrastare così l'orribile fenomeno del traffico illegale di organi.

- *La donazione dei propri organi in caso di morte è un atto di amore e di solidarietà che può cambiare o salvare la vita di molte persone. In Italia sono ancora migliaia i malati in lista di attesa per un trapianto di un organo. **Solo incentivando le donazioni post mortem potremo dare loro una speranza e salvare vite umane. "PRIMA CHE SIA TARDI DICHIARA IL TUO AMORE"** è lo slogan della giornata Europea per la donazione di organi: un invito a dichiarare senza esitazioni, la propria volontà, in tema di donazione organi.*
- *La registrazione della **"dichiarazione di volontà"** nel **Sistema Informativo Trapianti (SIT)**, è **garanzia di tracciabilità**, oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo cittadino, garantisce un più efficace funzionamento della rete trapiantologica. Alla banca dati del **SIT** sono collegati il **Centro Nazionale Trapianti (CNT)**, i centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende Sanitarie Locali, viene consultato, infatti, 24 ore su 24 in modalità sicura dai medici del "coordinamento regionale trapianti". Nel caso di potenziale donatore, allorché questi sia sottoposto ad accertamento di morte (soggetto di cui sia stata accertata la morte con criteri neurologici), questo tipo di diagnosi si può fare solo se l'individuo è in una terapia intensiva/rianimazione, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé un documento attestante la propria dichiarazione di volontà o se quest'ultima risulta registrata nel **SIT**, i medesimi sono tenuti inoltre ad accertare l'esistenza di un eventuale successiva dichiarazione resa per iscritto, ovvero di una volontà dichiarata e resa nota ai propri familiari. L'informazione ai familiari sull'attivazione della procedura di accertamento di morte con criteri neurologici è obbligatoria.*
- *Il **Centro Nazionale Trapianti (CNT)**, così come le altre articolazioni della rete trapiantologica, sono a servizio, degli obiettivi di salute pubblica e della possibilità di curare le persone in lista di attesa con un trapianto, ma questo obiettivo non può prescindere dal diritto alla vita, alla cura e alla libertà di autodeterminazione e di scelta che sono garantite dalla Costituzione, né può conciliarsi con delle procedure e delle modalità che non siano totalmente trasparenti e garantiste per tutti.*
- *Si informa che **"il principio del silenzio-assenso"** in materia di donazione di organi e tessuti non viene applicato, bensì si applica **"il principio del consenso o dissenso esplicito"**, introdotto dalla legge 1 aprile 1999, n.91, art.23; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000. Pertanto, se non vi è stata una esplicita **"dichiarazione di volontà"** in vita, adeguatamente documentata (sia essa favorevole o contraria), in caso di morte cerebrale **"il prelievo di organi non è consentito"**.*
- *Ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata; Se il cittadino non si è espresso in vita, **"il prelievo di organi"** in questo caso, è consentito solo se i familiari aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori, rappresentante legale) non si oppongono alla donazione.*
- *Pertanto non esiste alcun obbligo di effettuare tale dichiarazione. Ove non sia stata effettuata e ricorrano le condizioni per un possibile prelievo di organi, i familiari aventi diritto hanno la possibilità di opporsi al prelievo. Solo laddove non vi sia alcuna dichiarazione negativa rilasciata in vita e non vi sia opposizione dei familiari aventi diritto, il prelievo è consentito.*

IN CASO DI MORTE POSSONO VERIFICARSI TRE SITUAZIONI:	
1.	il cittadino ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione, in questo caso i familiari non possono opporsi: donazione si;
2.	il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione, in questo caso non c'è prelievo di organi: donazione no;
3.	il cittadino non si è espresso, in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono: donazione si/ no.

- *In sintesi un cittadino **può acconsentire** alla donazione di organi, **non acconsentire** alla donazione di organi **o non esprimersi** sulla donazione di organi. In ogni caso il cittadino è chiamato a sottoscrivere la sua scelta, apponendo la sua firma vicino alla dichiarazione da lui scelta. Qualsiasi dichiarazione non accompagnata da **firma** non ha nessun valore.*

- La scelta effettuata non comporta l'apposizione di alcuna specifica dicitura sul documento di identità, altresì la **CIE** non prevede l'inserimento del dato sulla tessera sanitaria, né la scrittura sul **CHIP integrato**.

COME FANNO I MEDICI A STABILIRE CON ASSOLUTA CERTEZZA CHE UNA PERSONA È MORTA ?

La morte è causata da una totale e irreversibile assenza di funzioni cerebrali. Perché si possa eventualmente procedere con la donazione di organi è necessario che sia accertata la morte della persona. La morte può essere certificata con **criteri neurologici** (*gravissima lesione che ha colpito il cervello*) o con **criteri cardiaci** (prolungato arresto della circolazione). Nel primo caso, i medici osservano per **6 ore** l'assenza di attività cerebrale attraverso un monitoraggio continuo di alcuni parametri con l'ausilio di diversi strumenti. Nel secondo caso, la morte è certificata dopo un arresto **cardio-circolatorio** di almeno **20 minuti**. In questi casi, un collegio medico composto da tre specialisti: *un anestesista, un rianimatore e un medico legale, accertano la diagnosi di morte*, eseguendo una serie di accertamenti clinici per stabilire, per un periodo di almeno 6 ore consecutive, la contemporanea assenza di: riflessi che partono direttamente dal cervello, reazioni agli stimoli dolorifici, respiro spontaneo, stato di coscienza, qualsiasi attività elettrica del cervello. *Questo tipo di diagnosi si può fare solo se l'individuo è ricoverato in un reparto di terapia intensiva/rianimazione*. La legge italiana, tra le più garantiste al mondo, prevede che il processo di accertamento di morte (sia con **criteri neurologici che con criteri cardiaci**) e la donazione di organi sia completamente svincolata. Qualora se ne ravvisino i sintomi, i medici hanno l'obbligo di procedere all'accertamento di morte di una persona, a prescindere dal fatto che questa possa essere un potenziale donatore.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE VOLONTA' IN COMUNE:

1	il cittadino maggiorenne che si reca presso l'Ufficio Anagrafe per il rilascio della carta di identità può dichiarare la propria volontà : <i>consenso o diniego</i> , oppure dichiarare di <i>non volersi esprimere</i> sulla donazione di organi e tessuti dopo la morte;
2	il cittadino quindi potrà decidere liberamente se rilasciare o meno una dichiarazione: in caso affermativo, gli sarà consegnato un modulo in duplice copia sul quale dichiarerà la propria volontà; l'Ufficiale d'Anagrafe compila la sezione relativa alla dichiarazione di volontà nella procedura del sistema riportando sulla maschera informatica predisposta, la posizione espressa dal cittadino, stampa i moduli contenenti sia i dati relativi alla richiesta della carta d'identità elettronica CIE , sia la posizione del cittadino rispetto alla dichiarazione di volontà resa.
3	il cittadino verifica la correttezza delle informazioni riportate e, in particolare, nel foglio relativo alla dichiarazione di volontà, appone la propria firma nello spazio riservato, a conferma della scelta precedentemente espressa;
4	L'Ufficiale d'Anagrafe procede con la trasmissione telematica della richiesta al sistema della carta d'identità elettronica CIEonline ; se il cittadino si è espresso firmando sul consenso/diniego , vengono trasmessi in modalità telematica SIT , anche i dati della dichiarazione di volontà , diversamente se il cittadino non si è espresso la richiesta contiene solo i dati necessari per l'emissione della carta d'identità elettronica CIE .
5	L'Ufficiale Anagrafe conserva l'originale cartaceo della dichiarazione di volontà presso la sede del Comune, secondo le normative vigenti e rilascia una copia del modulo al cittadino, che consegnerà come ricevuta ;
6	Il sistema della carta d'identità elettronica CIEonline , dopo aver validato i dati presenti nella richiesta, provvede alla trasmissione telematica della dichiarazione di volontà , unitamente ai dati anagrafici del dichiarante e agli estremi del documento d'identità, al Sistema Informativo Trapianti (SIT) ; al fine di consentire la consultazione da parte del Coordinamento Regionale per i Trapianti (CRT) , tali dati vengono cancellati dal sistema della carta d'identità CIEonline dopo che il SIT conferma la corretta registrazione.

VERIFICA E FIRMA DELLA RICEVUTA:

1	Il modulo della dichiarazione di volontà è parte integrante della ricevuta stampata dal sistema CIE e riporta la posizione espressa dal cittadino che, dopo aver verificato che la scelta comunicata verbalmente coincide con quella contrassegnata con la X , appone la propria firma !
2	Quando il cittadino intende modificare la dichiarazione di volontà resa dopo aver firmato il modulo confermando la volontà di " acconsentire " oppure di " non acconsentire ", torna indietro sulla sua decisione dichiarando che " non vuole esprimersi " la modifica può essere effettuata se non è ancora avvenuta la trasmissione telematica, la procedura viene ripetuta facendo firmare nuovamente il modulo, se la trasmissione telematica è già avvenuta, si fornirà il modulo di richiesta " cancellazione dati " da presentare presso l'ASL di riferimento .

Ulteriori informazioni:

- I cittadini iscritti **A.I.R.E.** non possono registrare la dichiarazione di volontà nel **SIT**, ma possono comunque esprimersi utilizzando le altre modalità previste.
- **Non esistono vincoli di età** per dichiarare il proprio volere sulla donazione di organi e tessuti. Tutti possono essere dei potenziali donatori, anche se anziani. Grazie ai progressi della scienza e della medicina, in questi ultimi anni sono stati trapiantati con successo organi, in particolare le cornee e il fegato, prelevati da donatori **ultra ottantenni**, frequentemente idonei ad essere prelevati e trapiantati.

ALTRE MODALITA' PER DICHIARARE LA PROPRIA VOLONTA':COME E DOVE	
Il cittadino maggiorenne che intende esprimere la propria volontà e registrarla nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) , ma non debba al momento richiedere o rinnovare la carta d'identità, lo può fare nelle seguenti modalità:	
1	Compilando e firmando l'apposito modulo che si può richiedere presso la sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell'ASL di appartenenza <i>(oppure al medico di famiglia)</i>
2	Firmando l'atto olografo dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule (AIDO) se si vuole dichiarare il SI (http://www.aido.it/.) Grazie alla convenzione tra il Centro Nazionale Trapianti e l' AIDO , tutte le dichiarazioni raccolte confluiscono nel SIT .
SONO ALTRETTANTO VALIDE, AI SENSI DI LEGGE, LE SEGUENTI MODALITA' PER DICHIARARE IL PROPRIO CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE:	
3	Compilando e firmando le tessere (c.d. donor card ecc.) delle Associazioni di Settore, con i propri dati e la dichiarazione di volontà, così come il "tesserino blu" del Ministero della Salute, disponibile sul sito del Centro Nazionale Trapianti (CNT) per scaricarlo è necessario collegarsi sito ufficiale: www.trapianti.salute.gov.it . La tessera e/o il tesserino devono essere custoditi insieme ai documenti personali da portare sempre con sé <i>(portafoglio)</i> , oppure resi noti ai propri familiari .
4	Scrivendo su un foglio libero (Atto Olografo) la propria volontà , indicando i dati anagrafici, e apponendovi la data e la firma. E' necessario che questa dichiarazione venga portata sempre con sé custodita nel portafoglio, oppure resa nota ai propri familiari. si ricorda quanto già citato che, in presenza di più dichiarazioni espresse dallo stesso cittadino, è sempre valida l'ultima in ordine di tempo.

PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' REGISTRATA NEL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI (**SIT**) DA EFFETTUARE PRESSO IL COMUNE:

- L'Ufficiale d'Anagrafe in occasione del successivo rinnovo della carta d'identità elettronica, consegna al cittadino il modulo per esercitare il diritto di **Revoca** in materia dei dati personali, a norma degli ex artt. 7 e 8 del D.Lgs. n.196/2003, s.m.i. L'interessato al trattamento dei dati ha diritto ad ottenere la **"cancellazione dei dati"** resi in occasione della precedente **dichiarazione di volontà** durante le operazioni del rilascio della carta d'identità, appone la data e la firma restituisce il modulo unitamente alla carta d'identità.
- **Si precisa che**, in questo caso non si ha una modifica della dichiarazione di volontà precedentemente resa (da favorevole alla donazione a contrario o viceversa) ma la cancellazione della stessa di cui all' ex art. 7, comma 3, lett. b), del d.lgs.n.196/2003, s.m.i. Nell'esercizio di tale diritto, infatti, l'interessato richiede che vengano cancellati dagli archivi e dal **Sistema Informativo Trapianti (SIT)** i dati forniti in occasione del rilascio della dichiarazione. A norma degli ex artt. 8 e 9 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., la richiesta di esercizio dei diritti, deve essere rivolta al titolare o al responsabile del trattamento che nel caso di specie è il Comune, oppure l'ufficio **ASL** di riferimento, già eventualmente individuati nel modulo di dichiarazione di volontà.

Riassumendo la procedura di cancellazione:	
1	Presentazione da parte del cittadino del modulo: di "cancellazione dati" richiesta scritta riguardante la dichiarazione di volontà precedentemente resa che contenga i propri dati anagrafici, il riferimento al documento d'identità in occasione del quale è stata rilasciata la dichiarazione di volontà se avvenuta in Comune, la data e la firma, accompagnata da una copia di un documento di identità;
2	Presenza in carico da parte dell'ufficio della richiesta, con conseguente verifica della presenza della dichiarazione ed avvio delle operazioni necessarie per la

	<p>cancellazione che comprendono:</p> <p>a. cancellazione dei dati dalla base informativa <i>(solo per dichiarazioni al Comune)</i>;</p> <p>b. inoltra della richiesta al Centro Nazionale Trapianti (CNT), a fronte della richiesta pervenuta dal comune via mail o tramite fax, verifica a sua volta, la posizione presente nel SIT e, una volta accertata la presenza, cancella i dati dal database evidenziando nel contempo le operazioni svolte (il risultato della ricerca anagrafica prima della cancellazione che conferma la presenza della dichiarazione e il risultato finale delle operazioni che evidenzia l'assenza dei dati), produce una copia della scheda della dichiarazione di volontà attivando tutte le procedure necessarie per eliminare i dati anagrafici e la dichiarazione dagli archivi magnetici, ai sensi del citato d.lgs. n.196/2003, con conseguente restituzione dell'originale cartaceo (modulo firmato dal cittadino) e dei risultati forniti dal CNT.</p>
3	<p>Il Centro Nazionale Trapianti (CNT), dopo l'effettiva eliminazione dei dati, effettua una nuova ricerca sul SIT e stampa il risultato negativo che conferma l'assenza del nominativo (codice fiscale) del richiedente; la situazione prima e dopo la cancellazione costituiscono l'evidenza dell'attività svolta, inviata tramite mail al comune richiedente.</p>
4	<p>L'Ufficiale d'Anagrafe a completamento delle operazioni eseguite a norma dell' art. 9 del D.Lgs. n.196/2003, consegna al cittadino gli stampati prodotti dal CNT e l'originale cartaceo della dichiarazione di volontà, tracciando secondo la prassi in uso il completamento della pratica di cancellazione (<i>modulo richiesta cancellazione e ricevuta consegna documentazione da conservare agli atti</i>).</p> <p><i>Informativa: la cancellazione dei dati dall'archivio comunale e dalla banca dati del SIT verrà effettuata solo per le dichiarazioni rese al Comune, la procedura si completerà nell'arco di cinque giorni lavorativi.</i></p>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 1 aprile 1999 n.91, art.23: ogni cittadino può liberamente dichiarare in vita di essere o meno un donatore di organi. Per fare questo la legge introduce il principio del consenso o del dissenso esplicito. Attraverso la dichiarazione di volontà ogni singolo cittadino ha la possibilità di esprimersi liberamente, facendo in modo che, in caso di morte, la sua volontà venga rispettata.
 - Decreto del Ministero della salute 11 aprile 2008: indica le Aziende Sanitarie Locali (ASL) quali punti di raccolta e registrazione della dichiarazione di volontà, mediante la compilazione di un apposito modulo. Le ASL trasmettono le dichiarazioni di volontà al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
 - Decreto del Ministero della Salute 11 aprile 2008: integra il Decreto del Ministero della salute dell'8 aprile 2000, prevedendo quali punti di raccolta delle dichiarazioni di volontà anche i Centri Regionali Trapianto e i Comuni. Per quest'ultimi si specifica che la raccolta delle espressioni di volontà avviene solo dopo la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune e l'ASL di riferimento (che, in un secondo momento, provvederà a inviare al SIT le dichiarazioni di volontà raccolte).
 - Art.3, comma 3, Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 così come modificato dall'art. 3, comma 8-bis, Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n.25, nonché art.43 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n.98: dispone che la **"carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso o al diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n.91"**.
 - Garante della Privacy: parere n.333 del 4 giugno 2015 sulle linee-guida del Ministero della Salute riguardanti la possibilità che la carta d'identità possa contenere il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
 - Direttiva "Donazione organi" del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero della Salute, del 30 luglio 2015 n.72015.
- INFORMATIVA:** i predetti articoli 7,8,9, del D.Lgs. n.196/2003, "Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali", sono stati abrogati dal D.Lgs.10 agosto 2018, n.101, così come sostituiti dagli artt.15-22 del Regolamento (UE), n.679/2016, "RGPD".

ALLEGATI:

- 1. Modulo - Allegato C.I.E./Donazione Organi: "Dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti".**
- 2. Modulo - Richiesta cancellazione dati: "Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali" (artt.15-22 del Regolamento (UE) n.679/2016).**

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUI SITI:

- Ministero della Salute sito istituzionale: [http:// www.trapianti.salute.gov.it/](http://www.trapianti.salute.gov.it/)
- Centro Regionale Trapianti Puglia:A.O.U. Consorziale Policlinico di Bari-Piazzale Giulio Cesare n.11.-70124 Bari
Sito internet:<https://www.sanita.puglia.it;>
- Sito Istituzionale:www.comune.sanmarcolacatola.fg.it;
- Associazioni di settore: [http:// www.aido.it/;](http://www.aido.it/)
<http://www.sonoundonatore.it/>